

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3225

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati nella seduta del 1° febbraio 1992, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CARRARO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

col Ministro dell'Interno

(GAVA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

col Ministro delle Partecipazioni Statali

(FRACANZANI)

col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

(MACCANICO)

e col Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

(ROMITA)

(V. Stampato Camera n. 4325)

e dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati VELTRONI, VIOLANTE, SOAVE, DI PRISCO, BORDON, NICOLINI, QUERCIOLI e SANGIORGIO (5074); CASINI Pier Ferdinando, COSTA Silvia, CASATI, CARELLI, MATULLI, TESINI, AMALFITANO, CAFARELLI, VITI, BUONOCORE e FERRARI Bruno (5261)

(V. Stampati Camera nn. 5074 e 5261)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 febbraio 1992*

Interventi in favore del cinema

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***(Finalità della legge)*

1. Lo Stato favorisce lo sviluppo del cinema, forma di espressione artistica, di promozione culturale e di comunicazione sociale, e ne riconosce l'importanza economica ed industriale, nel rispetto dei principi costituzionali.

Art. 2.*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, per «film» o «opera filmica» si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purchè opera dell'ingegno, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti della presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:

- a) regista italiano;
- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
- d) interpreti principali in maggioranza italiani;

- e) interpreti secondari in maggioranza italiani;
- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
- g) direttore della fotografia italiano;
- h) montatore italiano;
- i) autore della musica italiano;
- l) scenografo italiano;
- m) costumista italiano;
- n) *troupe* in maggioranza italiana;
- o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;
- p) uso di industrie tecniche italiane;
- q) uso di teatri di posa italiani.

3. Per «film di produzione nazionale» si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che presenti complessivamente due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), una delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), una delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), ed almeno una delle componenti di cui alle lettere n), o), p) e q) dello stesso comma.

4. Per «film di interesse culturale nazionale» si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, la maggioranza degli interpreti, sia principali che secondari, che utilizzino la ripresa sonora diretta in lingua italiana, la *troupe* in maggioranza italiana e che presenti due delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m) e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2, che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative qualità artistiche e culturali senza pregiudizio della libertà di espressione.

5. Per «film di animazione» si intende l'opera filmica di lungo e corto metraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano

presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

6. Per «cortometraggio» si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalità anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della Commissione nazionale per la cinematografia di cui all'articolo 7, può essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.

7. Per «film d'essai» si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia.

8. Per «sala cinematografica» si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per «sala d'essai» si intende la sala cinematografica il cui titolare si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica. Per «sale delle comunità ecclesiali» si intendono le sale il cui nulla-osta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale.

9. Per «film in coproduzione» o «coproduzione» si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere,

anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, secondo criteri e modalità previsti da appositi accordi internazionali di reciprocità, alla quale l'impresa italiana partecipi con una quota non inferiore al 20 per cento. In mancanza di accordi internazionali, per singole iniziative di particolare interesse culturale ed imprenditoriale, la coproduzione può essere autorizzata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su conforme parere della Commissione nazionale per la cinematografia.

10. Per «circolo di cultura cinematografica» si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi della presente legge, che svolga attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. Per «associazione nazionale di cultura cinematografica» si intende l'associazione senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscano circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, definiti dalla presente legge, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede con proprio decreto al riconoscimento delle associazioni di cui al presente comma; ogni triennio il Ministero del turismo e dello spettacolo procede alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti.

11. Per imprese nazionali «di produzione» o «di distribuzione» o «di esportazione» si intende l'impresa o società cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per «impresa nazionale di esercizio» e «industria tecnica nazionale» si intende l'impresa o società cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività.

Art. 3.

(Interventi dello Stato)

1. Ai fini indicati nell'articolo 1, lo Stato interviene per:

a) promuovere il ruolo e la funzione culturale, sociale ed economica della cinematografia nazionale, nelle sue varie componenti, nell'ambito dei mezzi di comunicazione;

b) favorire lo sviluppo dell'industria cinematografica ed audiovisiva nazionale nei suoi diversi comparti;

c) promuovere, perseguendo la più efficace interazione tra iniziativa pubblica e privata, la produzione cinematografica nazionale favorendone la diffusione e la distribuzione in Italia e all'estero anche mediante accordi internazionali, con priorità verso i Paesi europei in attuazione della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989;

d) tutelare e sostenere l'esercizio cinematografico nazionale, del quale riconosce l'importanza sociale, culturale ed economica per la diffusione dello spettacolo filmico;

e) incentivare l'attività creativa degli autori, nonchè gli studi e le ricerche per lo sviluppo di nuove forme espressive di linguaggio e di nuove tecnologie;

f) promuovere, anche in accordo con le regioni, la formazione ed il perfezionamento culturale, professionale, artistico e tecnico di coloro che intendono operare nel settore cinematografico, tenendo conto degli obiettivi indicati nella legge 10 aprile 1991, n. 125;

g) favorire il collegamento del cinema con la scuola, l'università ed il mondo del lavoro;

h) assicurare e sostenere la conservazione, il restauro e la divulgazione del patrimonio filmico nazionale e del relativo materiale storico nel rispetto della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e delle convenzioni internazionali in materia di diritto di autore e di diritti connessi;

i) sostenere gli investimenti culturali e le attività degli enti pubblici e delle istitu-

zioni e associazioni pubbliche e private che operano nel campo cinematografico.

Art. 4.

*(Compiti del Ministro del turismo
e dello spettacolo)*

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, nell'attuazione degli interventi dello Stato:

a) determina annualmente, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, gli indirizzi programmatici del settore;

b) elabora proposte da sottoporre al Consiglio dei ministri per il coordinamento con altri Ministeri delle attività disciplinate dalla presente legge;

c) stabilisce ogni tre anni con proprio decreto, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, la ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività cinematografiche;

d) promuove e coordina le iniziative volte allo sviluppo ed al potenziamento della produzione, della distribuzione e della programmazione cinematografica nazionale;

e) determina, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, i criteri per l'apertura, la riqualificazione tecnologica, la ristrutturazione e la trasformazione delle sale cinematografiche, tenendo conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonché della esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale;

f) determina, con regolamento, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, le modalità, i termini e la documentazione da presentare per:

1) la denuncia di inizio lavorazione e di ultimazione dell'opera filmica prodotta da un'impresa nazionale;

2) l'importazione, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 23, delle opere filmiche estere, comprese quelle di origine dei Paesi della Comunità economica europea;

3) il riconoscimento del carattere «di produzione nazionale» e «di interesse culturale nazionale» delle opere filmiche;

4) il riconoscimento del carattere di «coproduzione» di un'opera filmica;

5) il riconoscimento del carattere di «film d'essai»;

6) l'accesso ai fondi per il credito agevolato sugli investimenti, di garanzia e di incentivazione;

g) certifica l'inizio della lavorazione e l'ultimazione delle opere filmiche, nonché l'importazione delle stesse ai fini dell'articolo 23;

h) dichiara, su parere conforme della Commissione nazionale per la cinematografia, il carattere «di produzione nazionale», «di interesse culturale nazionale» e «di coproduzione» delle opere filmiche di lungo e corto metraggio e di animazione, e attribuisce la qualifica di «film d'essai»;

i) provvede alla concessione dei benefici della presente legge con le modalità e i termini previsti dal regolamento di attuazione;

l) promuove i rapporti concernenti gli scambi cinematografici e la diffusione di opere filmiche nazionali all'estero e stipula, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, gli accordi internazionali di coproduzione;

m) coordina l'attività delle regioni in campo cinematografico;

n) esercita la vigilanza sugli enti, le imprese e le manifestazioni cinematografiche sovvenzionate dallo Stato, coordinando i rapporti fra gli organismi pubblici e privati che operano nel settore;

o) favorisce la diffusione della cultura cinematografica nella scuola, nell'università e nel mondo del lavoro;

p) svolge ogni altro compito attribuito allo Stato dalla presente legge, adottando i conseguenti provvedimenti.

Art. 5.

(Rapporti Stato-regioni)

1. Ferme restando le attribuzioni spettanti nella materia alle regioni a statuto

speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni e agli enti locali nell'ambito delle funzioni demandate dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il coordinamento fra gli interventi dello Stato e gli interventi delle regioni e degli enti locali è promosso dal Ministero del turismo e dello spettacolo nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è attuato attraverso accordi di programma, stipulati su parere della Commissione nazionale per la cinematografia e volti a:

a) diffondere la cinematografia di qualità, specialmente nelle piccole comunità e nelle periferie, favorendo la costituzione di circuiti di sale cinematografiche e la formazione di consorzi tra gli operatori del settore per la stampa, la circolazione di copie e la promozione di film nazionali e comunitari, al fine di assicurare un'offerta equilibrata di programmazione e di strutture cinematografiche;

b) promuovere, anche in collaborazione con le università ed i provveditorati agli studi, nonchè con la Cineteca nazionale, l'Istituto Luce, le cineteche di particolare interesse storico-culturale ed i musei del cinema e dello spettacolo, la diffusione della cultura e della didattica cinematografica, l'attività di associazioni culturali aventi come interesse specifico quello del cinema e dei circoli del cinema operanti in ambito regionale, nonchè le altre iniziative di specifico interesse regionale;

c) istituire e sostenere l'organizzazione e la gestione a carattere permanente di cineteche, mediateche, videoteche e biblioteche specializzate, nonchè di archivi cinematografici e biblioteche specializzate per la comunicazione di massa ad opera di soggetti pubblici e privati e l'istituzione, all'interno delle medesime, di punti di proiezione;

d) promuovere la specializzazione e la qualificazione professionale di artisti, tecnici ed operatori cinematografici ed audiovisivi in collaborazione con gli imprenditori

del settore, le università ed il Centro sperimentale di cinematografia.

2. Le regioni comunicano annualmente all'Osservatorio dello spettacolo i dati relativi agli interventi operati dalle medesime e dagli enti locali per il sostegno e l'incentivazione delle attività cinematografiche.

Art. 6.

(Compiti dei comuni)

1. Ferme restando le competenze in materia delle regioni a statuto speciale, nel rispetto delle norme di sicurezza, i comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività sulla base di criteri generali stabiliti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

2. L'autorizzazione comunale di cui al comma 1, necessaria anche per l'utilizzazione non occasionale di spazi teatrali per proiezioni cinematografiche, costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, ed è comprensiva, per le sale cinematografiche, dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana.

Art. 7.

(Commissione nazionale per la cinematografia)

1. È istituita, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, la Commissione nazionale per la cinematografia, organo di consulenza del Ministro, la quale esprime pareri:

a) sui problemi generali concernenti le attività cinematografiche;

b) sugli indirizzi programmatici previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);

c) sui regolamenti e sui decreti ministeriali aventi natura generale, previsti dalla presente legge;

d) sulla disciplina del Pubblico registro per la cinematografia di cui all'articolo 23;

e) sulla ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle attività cinematografiche;

f) sui progetti da ammettere al Fondo di incentivazione di cui all'articolo 13, comma 2, e sulla concessione dei relativi contributi;

g) sul riconoscimento di «produzione nazionale», di «interesse culturale nazionale» e di «coproduzione» alle opere filmiche, di lungo e corto metraggio e di animazione, e relative concessioni dei contributi e delle agevolazioni previsti dalla presente legge;

h) sul riconoscimento e sulla concessione dei benefici previsti dalla presente legge alle opere filmiche di cui all'articolo 16;

i) sulla concessione dei benefici previsti dalla presente legge alle imprese di distribuzione e di esportazione, alle imprese tecniche e a quelle di esercizio cinematografico;

l) sull'attribuzione della qualifica di «film d'essai»;

m) sugli accordi di programma da stipulare con le regioni ai sensi dell'articolo 5;

n) sugli accordi internazionali e di coproduzione.

2. La Commissione è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo o dal sottosegretario di Stato delegato dal Ministro ed è composta, con diritto di voto:

a) dal direttore generale dello spettacolo;

b) da otto personalità di comprovata esperienza nel campo della cultura, dell'arte, dell'imprenditoria, dell'economia e dell'associazionismo cinematografico, nominate dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) da undici componenti designati, rispettivamente, dalle associazioni maggiormente rappresentative degli autori, degli attori, dei produttori, dei distributori, delle industrie tecniche, degli esercenti, degli esercenti delle comunità ecclesiali, dei critici cinematografici, dei giornalisti cinematografici, congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo e, sempre congiuntamente, dalle associazioni di cultura cinematografica riconosciute ai sensi della presente legge;

d) da un rappresentante designato dall'Ente autonomo gestione cinema;

e) da un rappresentante designato dal Centro sperimentale di cinematografia.

3. La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dura in carica tre anni ed è rinnovata entro trenta giorni dalla sua scadenza. Con lo stesso decreto e con le stesse modalità, per ognuno dei componenti effettivi di ciascuna categoria, viene nominato un supplente, chiamato a sostituire il corrispondente membro effettivo in caso di sua assenza o impedimento. Qualora entro i termini previsti per la sua costituzione non siano pervenute tutte le designazioni, la Commissione si intende validamente costituita con i componenti già nominati, purchè siano stati comunque designati almeno i due terzi dei componenti. I componenti della Commissione, di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2, non sono confermabili per il triennio successivo. L'incarico di componente della Commissione di cui al presente articolo è incompatibile con quello di componente del Consiglio nazionale dello spettacolo, di componente della giuria del Premio nazionale per il cinema e di componente della commissione per il Premio alla ricerca creativa.

4. La Commissione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo almeno sei volte l'anno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque componenti. Le riunioni sono validamente tenute

quando sia presente la maggioranza dei componenti. L'assenza ingiustificata per almeno tre sedute alle riunioni della Commissione o delle sottocommissioni di cui all'articolo 8 comporta la decadenza dall'incarico.

5. L'attività della Commissione è disciplinata da un regolamento approvato con decreto dal Ministro su parere conforme della stessa Commissione, da emanare entro sessanta giorni dal suo primo insediamento. Il regolamento disciplina i termini per la definizione dei procedimenti nonché l'accesso della Commissione a tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni ad essa attribuite. Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica di dirigente.

6. Il compenso spettante ad ogni componente della Commissione è determinato ogni tre anni dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 8.

(Sottocommissioni)

1. La Commissione nazionale per la cinematografia si articola in sottocommissioni, fra le quali sono distribuiti tutti i suoi componenti ed alle quali sono attribuite le funzioni di esame preventivo delle richieste presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo in vista delle pronunce della Commissione stessa, secondo il disposto della presente legge.

2. Nelle materie di rispettiva competenza, su delega della Commissione ai sensi del regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 7, le sottocommissioni esercitano i poteri della Commissione purchè le relative deliberazioni vengano assunte con la presenza di almeno i due terzi dei componenti la sottocommissione e con una maggioranza dei due terzi dei componenti presenti. Le deliberazioni così assunte sono soggette a

riesame da parte della Commissione, appositamente convocata nei quindici giorni successivi, qualora il riesame venga richiesto, entro cinque giorni dalla avvenuta deliberazione, dai componenti dissenzienti che abbiano fatto constatare il proprio dissenso al momento della votazione, ovvero dalla parte interessata, entro cinque giorni dalla comunicazione della deliberazione.

3. Le sottocommissioni sono presiedute dal Ministro o dal sottosegretario delegato ed il direttore generale dello spettacolo vi partecipa con diritto di voto. Per ognuna delle sottocommissioni esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica funzionale non inferiore all'ottavo livello. Il numero, la composizione, le competenze, le eventuali strutture tecniche di supporto e le modalità di funzionamento delle sottocommissioni sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 5.

4. Le deliberazioni assunte dalla Commissione nazionale per la cinematografia e dalle sottocommissioni sono motivate per iscritto.

Art. 9.

(Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, lo Stato interviene utilizzando annualmente una quota del Fondo unico per lo spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, in misura pari al 25 per cento, per il sostegno e lo sviluppo delle attività cinematografiche nazionali, pubbliche e private, nei loro diversi settori.

2. A tutte le spese previste nella presente legge si provvede nell'ambito della quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al comma 1 riservata alle attività cinematografiche.

TITOLO II
FONDI DI SOSTEGNO
CINEMATOGRAFICO

Art. 10.

*(Costituzione e finalità del Fondo per il
credito agevolato sugli investimenti)*

1. È costituito un fondo denominato «Fondo per il credito agevolato sugli investimenti» per la concessione di mutui a tasso agevolato ad imprese nazionali che operano nel campo della produzione, della distribuzione, dell'esportazione, dell'esercizio e dell'industria tecnica cinematografica.

2. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, la gestione del Fondo per il credito agevolato sugli investimenti di cui al comma 1, nonché quella del Fondo di garanzia di cui all'articolo 11, è affidata, mediante apposita convenzione, in concessione per dieci anni, rinnovabile salvo disdetta da comunicare almeno un anno prima della scadenza, alla Sezione per il credito cinematografico e teatrale della Banca nazionale del lavoro. Alla scadenza della concessione, il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, può affidare la gestione del Fondo per il credito agevolato sugli investimenti e del Fondo di garanzia di cui all'articolo 11 anche a una o più società diverse dalla Banca nazionale del lavoro, che presentino adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale. Con lo stesso decreto si provvede a determinare le modalità della gestione dei fondi che garantiscano un'adeguata partecipazione all'attività di deliberazione e di controllo da parte di esperti individuati dal Ministro del turismo e dello spettacolo nell'ambito delle categorie degli autori, dei produttori, dei distributori e degli esercenti e dell'industria tecnica cinematografica, di un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo designato dal Mini-

stro del lavoro e della previdenza sociale e di un rappresentante designato dal Ministro del tesoro. Deve inoltre essere garantita una gestione dei fondi ed una contabilità separate da quelle di eventuali altri fondi gestiti dalla stessa società concessionaria. La convenzione di cui al presente comma è sottoposta al parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con esclusione di qualsiasi altro parere.

3. Il Fondo per il credito agevolato sugli investimenti sostituisce il fondo di intervento istituito con la legge 14 agosto 1971, n. 819, il fondo istituito dall'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 11 della legge 21 giugno 1975, n. 287, il fondo particolare istituito dall'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonché il fondo di sostegno istituito con la legge 23 luglio 1980, n. 378, che vengono posti in liquidazione con devoluzione al Fondo per il credito agevolato sugli investimenti. Le giacenze esistenti, non impegnate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate esclusivamente per il perseguimento delle finalità della presente legge.

4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le operazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La dotazione del Fondo è costituita:

a) dalla devoluzione dei fondi di cui al comma 3;

b) dalla parte della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività cinematografiche nella misura determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 7, comma 1, lettera e);

c) dagli interessi maturati sulle somme versate dallo Stato nella misura fissata annualmente dal Ministro del tesoro in relazione all'andamento del mercato.

6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, su conforme parere della Commissione nazionale per la cinematografia, stabilisce ogni tre anni, con proprio decreto, le quote di utilizzazione della dotazione prevista nel

comma 5, destinandole agli interventi a favore:

a) della produzione di film di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 9, con una riserva per i film di interesse culturale nazionale e per i film di cui all'articolo 16;

b) della produzione di film di animazione e di cortometraggi di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 9, con una riserva per i film di interesse culturale nazionale;

c) della distribuzione ed esportazione di film con una riserva per i film di interesse culturale nazionale e per i film di cui all'articolo 16;

d) delle industrie tecniche nazionali;

e) dell'esercizio.

7. Entro il 1° marzo di ogni anno, sulla base dell'effettiva utilizzazione del Fondo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad aggiornare la misura delle quote di cui al comma 6.

8. Il Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il primo mese di ogni semestre, provvede a versare alla società o alle società concessionarie di cui al comma 2 l'importo del 50 per cento della devoluzione annua di cui al comma 5, lettera b). All'inizio di ogni triennio il versamento è effettuato entro il primo trimestre del primo anno.

9. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di gestione del Fondo, nonchè quelle di assegnazione, di erogazione e di ammortamento dei mutui.

Art. 11.

(Fondo di garanzia per la produzione, distribuzione ed esportazione dei film di interesse culturale nazionale)

1. Presso la società o le società concessionarie di cui al comma 2 dell'articolo 10 è

costituito un fondo denominato «Fondo di garanzia» che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, distribuzione ed esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'articolo 16.

2. La dotazione del Fondo è costituita dagli accantonamenti che la società o le società concessionarie di cui al comma 1 sono tenute ad operare, a valere sul Fondo per il credito agevolato, sugli investimenti al momento della erogazione dei mutui a tasso agevolato per i film di cui al comma 1, in misura pari al 70 per cento dell'importo dei mutui stessi.

3. La garanzia assiste i mutui contratti con la Sezione per il credito cinematografico e teatrale presso la Banca nazionale del lavoro da imprese italiane per la produzione, distribuzione ed esportazione di film di cui al comma 1, in misura rispettivamente pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui all'articolo 16. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.

4. Alla fine di ogni semestre gli importi del Fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del Fondo per il credito agevolato sugli investimenti riservata ai film di cui al comma 1.

5. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione del Fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le società per evidenziare i risultati di gestione e di operatività riferiti alla produzione, distribuzione ed esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del Fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

Art. 12.

(Norme generali sui mutui)

1. La concessione dei mutui di cui alla presente legge è deliberata, previa valutazione tecnico-economica, dalla società o dalle società concessionarie di cui al comma 2 dell'articolo 10, a favore dei progetti che abbiano riportato il parere favorevole della Commissione nazionale per la cinematografia.

2 La Commissione nazionale per la cinematografia, nell'esprimere il proprio parere, accerta, per i film di produzione nazionale, la presenza dei requisiti richiesti dall'articolo 2, comma 3, e per i film assistiti dal Fondo di garanzia accerta e valuta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, e di cui all'articolo 16, nonchè gli eventuali precedenti ricorsi al Fondo di garanzia.

3. I mutui per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione di film hanno durata biennale; i mutui per l'esercizio e per le industrie tecniche hanno durata massima decennale. L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge decade qualora i mutui non vengano stipulati entro diciotto mesi dalla loro concessione e qualora non siano rispettati i contratti collettivi di lavoro.

4. Il tasso di interesse applicato dalla società o dalle società concessionarie di cui al comma 1 sulle operazioni di mutuo per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione di opere filmiche nazionali, è pari, per i film di produzione nazionale, al 40 per cento del tasso di riferimento per il credito industriale in vigore al momento della stipula del contratto e, per i film assistiti dal Fondo di garanzia, al 30 per cento del tasso medesimo. Sulle operazioni di mutuo a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio il tasso di interesse è pari al 40 per cento del predetto tasso di riferimento ed è pari al 30 per cento per gli investimenti di elevato contenuto tecnologico di cui all'articolo 18, comma 2, e per gli investimenti nell'eserci-

zio di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b), c) e d).

5. Tutti i mutui e i contributi sono erogati per stati di avanzamento. Per quelli concessi alla produzione, gli stessi possono essere erogati per stati di avanzamento con un acconto del 20 per cento da corrispondere successivamente alla dichiarazione di inizio lavorazione e con una quota di saldo, non superiore al 20 per cento, da erogare solo dopo il deposito, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, da parte della società produttrice, della copia positiva conforme del film, e la presentazione della dichiarazione liberatoria degli enti previdenziali, nonché la certificazione di tutte le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del film.

6. All'ammortamento dei mutui concessi per la produzione, distribuzione ed esportazione di film concorrono tutti i proventi del film in Italia ed all'estero di spettanza, rispettivamente, delle imprese di produzione, di distribuzione e di esportazione. Sono considerati proventi tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento e recupero, di ogni tipo e genere, ivi compresi gli eventuali minimi garantiti e prelevate anteriori alla concessione dei benefici del film in Italia ed all'estero, per l'intera durata dei diritti dell'utilizzazione, nonché gli eventuali premi di cui all'articolo 20 ed ogni altro contributo e beneficio pubblico.

7. Per le opere assistite dal Fondo di garanzia i proventi di spettanza dell'impresa produttrice vengono destinati all'ammortamento del mutuo ed al recupero dell'investimento effettuato direttamente dalla impresa produttrice per quote proporzionali all'entità dei rispettivi finanziamenti. Sugli ulteriori proventi una quota pari al 10 per cento è destinata a favore degli autori italiani e dei produttori italiani nella misura, rispettivamente, del 70 per cento e del 30 per cento.

8. In alternativa al mutuo sul Fondo per il credito agevolato sugli investimenti, può essere concesso, a valere sullo stesso Fondo, su parere della Commissione nazionale per la cinematografia, un contributo in conto interessi, su mutui stipulati con istituti di credito nazionali a tal fine identifi-

cati dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 4 per i film di produzione nazionale e al 25 per cento dello stesso tasso per i film di interesse culturale nazionale e per quelli di cui all'articolo 16. I contributi in conto interessi sui mutui a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio, stipulati con istituti di credito nazionali a tal fine identificati dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, sono concessi al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 4 e al 25 per cento dello stesso tasso per gli investimenti di elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all'articolo 18, comma 2, e per gli investimenti nell'esercizio di cui all'articolo 19, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*. In questi casi la valutazione tecnico-economica è effettuata dall'istituto mutuante. Su tali operazioni gli istituti finanziatori non possono praticare un tasso di interesse superiore a quello determinato con decreto del Ministro del tesoro per il settore industriale ed i relativi mutui per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione non possono avere una durata maggiore di quella prevista per i mutui a tasso agevolato.

9. Qualora i proventi conseguiti dall'opera filmica non consentano entro i termini previsti l'ammortamento del mutuo concesso rispettivamente per la produzione, distribuzione ed esportazione, il mutuo stesso può essere prorogato di un altro anno. Per i mutui assistiti dal Fondo di garanzia, il recupero di quanto ancora dovuto, dopo la scadenza, fino all'estinzione, comunque, del residuo debito, avviene con le modalità concordate tra le parti sulla base di una relazione del produttore relativa alle cause del mancato ammortamento e secondo criteri e principi generali stabiliti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

10. I costi degli investimenti ammessi a fruire del mutuo o dei contributi di cui alla presente legge sono accertati da società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, fissa con decreto ogni tre anni l'ammontare massimo dei costi ammessi a fruire degli interventi di cui al presente articolo. Su parere conforme della Commissione nazionale per la cinematografia, il Ministro del turismo e dello spettacolo può, per opere filmiche di particolare valore artistico ed impegno economico, disporre deroghe di norma non superiori al 20 per cento dell'ammontare massimo dei costi precedentemente fissato.

Art. 13.

(Costituzione e finalità del Fondo di incentivazione)

1. È costituito, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo di incentivazione per lo spettacolo cinematografico con una quota annua del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività cinematografiche, determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 7, comma 1, lettera e).

2. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, sul Fondo di incentivazione vengono annualmente concessi contributi e sovvenzioni per sostenere e promuovere:

a) la qualità artistica e culturale delle opere filmiche italiane e la relativa distribuzione in Italia e all'estero;

b) la ricerca creativa;

c) programmi presentati da soggetti pubblici o privati e finalizzati alla produzione e alla distribuzione, in Italia ed all'estero, di opere filmiche nazionali di particolare qualità artistica e culturale con particolare riguardo alla cinematografia di animazione e per ragazzi; le opere così prodotte e distribuite non possono accedere ai contri-

buti o ai mutui previsti dalla presente legge per la produzione e la distribuzione;

d) la ricerca tecnologica applicata all'industria tecnica e all'esercizio cinematografico ad opera di imprese pubbliche e private nazionali nel quadro di progetti pluriennali di investimento;

e) iniziative promosse da soggetti pubblici e privati, per la diffusione della cultura cinematografica in Italia e per la promozione dello spettacolo cinematografico nelle sale *d'essai*, in quelle delle comunità ecclesiali, in quelle situate nelle periferie e nei piccoli centri, e nei circoli di cultura cinematografica;

f) programmi pluriennali finalizzati alla promozione all'estero e per l'estero di opere cinematografiche nazionali, presentati da soggetti pubblici e privati, anche costituiti in forma associativa o consortile;

g) l'attività dei soggetti pubblici o privati a livello nazionale per la qualificazione ed il perfezionamento di quadri artistici e tecnici;

h) la sperimentazione espressiva e di linguaggio attraverso opere cinematografiche di qualsiasi durata;

i) la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati;

l) l'attività di produzione e di distribuzione in Italia e all'estero, da parte di soggetti pubblici o privati, sulla base di dettagliati programmi tecnici economici, di cortometraggi di particolare qualità, anche se non destinati prioritariamente alla sala; le opere così prodotte e distribuite non possono accedere ai mutui o ai contributi previsti dalla presente legge per la produzione e la distribuzione;

m) la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunità economica europea o in base ad accordi internazionali;

n) la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico;

o) circuiti e consorzi di esercizi cinematografici, con particolare riguardo per quelli operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la stampa e la circolazione di copie e la promozione di film nazionali e comunitari, per le iniziative volte all'aggiornamento professionale, nonchè per le attività promozionali di interesse collettivo degli esercizi consorziati;

p) la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, semprechè le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private;

q) la pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste ed opere a carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonchè l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da università con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo;

r) la stipulazione e l'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Gli interventi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri benefici, contributi o mutui previsti dalla presente legge.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande.

5. L'Ente autonomo gestione cinema, fermi restando i compiti di cui all'articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, presenta annualmente, unitamente alle società in esso inquadrato, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero, di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale nazionale, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società inquadrato nonchè una

proposta di programma di attività finanziaria finalizzata al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; è tenuto inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo di incentivazione, non inferiori al 15 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata al cinema ai sensi dell'articolo 9. Le opere e le attività sovvenzionate ai sensi del presente comma non possono accedere, per la quota di spettanza dell'Ente autonomo gestione cinema e delle società controllate, ai benefici previsti dalla presente legge a carico del Fondo per il credito agevolato agli investimenti.

6. Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto determina la quota annua del Fondo di incentivazione da assegnare all'Ente autonomo «La Biennale di Venezia» per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica.

Art. 14.

(Associazioni nazionali di cultura cinematografica)

1. Ai fini del loro riconoscimento con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, le associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 2 della presente legge devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) costituirsi per atto pubblico e prevedere nello statuto la convocazione almeno triennale dell'assemblea dei circoli aderenti;

b) associare circoli di cultura cinematografica e organismi specializzati dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da imposte, tasse e diritti di registrazione, anche dal segretario comunale di rispettiva competenza, risultino i seguenti requisiti:

- 1) l'assenza di fini di lucro;
- 2) la specificazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 10, della presente legge;
- 3) l'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); i divieti di accesso per i minori dovranno essere rispettati dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nulla osta di circolazione;
- 4) la convocazione almeno triennale dell'assemblea dei soci.

2. Nell'ambito delle attività loro consentite, le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici.

3. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute con decreto del Ministro, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo, da prelevare sul Fondo di cui all'articolo 13 della presente legge, per l'attività svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute.

4. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si provvede con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

INTERVENTI A FAVORE
DELL'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

CAPO I

INTERVENTI A FAVORE DELLA PRODUZIONE,
DELLA DISTRIBUZIONE E DELL'ESPORTAZIONE

Art. 15.

(Interventi a favore della produzione).

1. Il mutuo a tasso agevolato sul costo di produzione, al netto delle spese generali e degli oneri finanziari, è concesso in misura compresa tra il 50 ed il 60 per cento per i film di produzione nazionale e tra il 60 e il 70 per cento per la produzione di film di animazione e per ragazzi.

2. Qualora l'opera filmica sia riconosciuta di interesse culturale nazionale, i mutui, comunque non superiori agli importi di cui all'articolo 12, comma 10, sono corrisposti sull'importo calcolato ai sensi del comma 1 in misura pari all'85 per cento.

3. In alternativa, il contributo sugli interessi è concesso sull'importo del finanziamento ottenuto e, comunque, in misura non superiore all'importo calcolato ai sensi del comma 1. Per i film riconosciuti di interesse culturale nazionale per i quali sia stato concesso il contributo sugli interessi, non è operante il Fondo di garanzia, e la percentuale dell'interesse a carico del beneficiario è pari al 20 per cento.

4. Nel caso di coproduzioni, riconosciute ai sensi dell'articolo 2, comma 9, le agevolazioni previste dal presente articolo sono calcolate sull'effettiva quota, semprechè non inferiore al 20 per cento, di partecipazione finanziaria italiana al costo di produzione dell'opera calcolato ai sensi del comma 1, accertata da una società di certificazione. Nel caso di coproduzioni a cui partecipino imprese di più di due Paesi le agevolazioni previste dal presente articolo sulla effettiva quota italiana, semprechè

non inferiore al 20 per cento, sono aumentate del 5 per cento.

5. Nel caso di produzioni cui partecipino direttamente o indirettamente concessionarie televisive nazionali, l'accesso ai mutui di cui alla presente legge è concesso solo per i film di interesse culturale nazionale, con esclusione del Fondo di garanzia. L'importo complessivo annualmente erogato non può eccedere comunque il 20 per cento della quota annua destinata al Fondo per il credito agevolato sugli investimenti.

Art. 16.

(Norme particolari per l'associazione produttiva di autori, attori e tecnici)

1. Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, è concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal Fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo calcolato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo è fissato, ogni tre anni, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su proposta della Commissione nazionale per la cinematografia.

2. La Commissione nazionale per la cinematografia seleziona entro il primo semestre di ogni anno non più di venti progetti e non meno di quindici con priorità per le opere prime e seconde e con particolare riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi dell'articolo 21 e per progetti presentati da neodiplomati del Centro sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti si valutano le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonché i relativi

titoli professionali. I progetti così selezionati dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo.

3. La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo può essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle società costituite nell'ambito del gruppo cinematografico pubblico sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dal Ministro del turismo e dello spettacolo a carico del Fondo di incentivazione. L'opera filmica così distribuita non può accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione.

Art. 17.

(Interventi a favore della distribuzione e dell'esportazione)

1. A favore delle imprese nazionali titolari dei diritti di distribuzione cinematografica in Italia e di sfruttamento economico all'estero, nonché a favore di soggetti pubblici e privati riuniti in consorzi di imprese di distribuzione e di esportazione di opere filmiche, sono concessi, per i film di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6 e 9, alternativamente mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi con gli stessi tassi e modalità previsti dagli articoli 10, 11 e 12. I mutui o i contributi sono concessi sugli effettivi costi di distribuzione e di esportazione come previsti al comma 2. L'erogazione dei mutui e dei contributi di cui al presente comma ha luogo solo dopo l'accertata ultimazione del film stesso. Nel caso di film prodotti in un Paese della CEE diverso dall'Italia l'accertamento riguarda il film nella versione originale.

2. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione cinematografica in Italia e di esportazione delle opere filmiche nazionali, al netto delle spese generali, sono incluse le spese per la stampa di copie, per la promozione, il lancio, il sottotitolaggio e il corredo pubblicitario, per gli eventuali doppiaggi e sottotitolaggi dell'opera e per la concessione di minimi garantiti, con esclusione di ogni spesa compresa nel

costo di produzione di cui all'articolo 15, comma 1. In ogni caso i costi ammessi ai benefici di cui al presente articolo non possono essere inferiori al 30 per cento del tetto ai sensi dell'articolo 12, comma 10.

3. Le percentuali dei mutui e dei contributi sugli interessi sono le stesse previste per la produzione agli articoli 15 e 16.

4. Le provvidenze di cui al comma 1 sono concesse con le stesse modalità per sostenere la costituzione e l'attività di case di distribuzione, di circuiti di sale, ovvero iniziative di programmazione di sale, sia in Europa che in Paesi extraeuropei, sempre che nella attività di distribuzione e nella programmazione delle sale sia rispettata una quota di produzione cinematografica di interesse culturale nazionale non inferiore al 50 per cento delle giornate di programmazione.

CAPO II

INTERVENTI A FAVORE DELLE INDUSTRIE TECNICHE

Art. 18.

(Interventi a favore delle industrie tecniche)

1. Sul Fondo per il credito agevolato sugli investimenti, a favore delle industrie tecniche nazionali cinematografiche sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalità di cui agli articoli 10 e 12, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione.

2. L'importo del mutuo, comunque non superiore agli importi stabiliti ai sensi dell'articolo 12, comma 10, può raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica. I tassi di interes-

se sono rispettivamente pari al 40 per cento e al 30 per cento dei tassi di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

CAPO III

INTERVENTI A FAVORE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

Art. 19.

(Interventi a favore dell'esercizio)

1. Sul Fondo per il credito agevolato sugli investimenti, a favore dei proprietari di locali adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali di esercizio delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalità di cui agli articoli 10 e 12, per la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonchè per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non più in attività e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.

2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'importo del mutuo, comunque non superiore agli importi di cui all'articolo 12, comma 10, o, nel caso di contributo in conto interessi, la base su cui commisurare l'entità del contributo stesso, può rag-

giungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per:

a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica;

b) investimenti destinati a sale polivalenti situate in comuni che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri urbani;

c) la realizzazione o la trasformazione di sale con più schermi e di multisale;

d) il ripristino di sale non più in esercizio;

e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e multisale.

4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, del 40 per cento e del 30 per cento secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4.

5. Il Ministro del turismo e dello spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

6. I locali acquistati con il contributo di cui al presente articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza dal contributo stesso o di restituzione delle somme percepite, dalla loro destinazione per un periodo di quindici anni.

7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione.

8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non è soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile.

9. La destinazione a sala cinematografica dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non può essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni.

10. Limitatamente agli interventi di ristrutturazione ed adeguamento strutturale, in alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale fino ad un ammontare del 60 per cento dei costi sostenuti che non superino l'importo di lire 250 milioni. Tali limiti possono essere modificati ogni tre anni con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia. I contributi di cui al presente comma non possono essere nuovamente concessi prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della precedente concessione.

Art. 20.

(Premi nazionali per il cinema)

1. Entro la fine di ogni anno, il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, una giuria per i premi nazionali per il cinema.

2. I premi, in numero non inferiore a cinque e non superiore a dieci, sono assegnati:

a) alle opere filmiche, riconosciute di alto valore artistico o educativo, di produzione nazionale o di interesse culturale nazionale anche di animazione, di lungo o corto metraggio, a contenuto narrativo o documentaristico, o destinate all'infanzia, all'adolescenza e ai giovani;

b) al distributore e all' esercente italiani che si siano particolarmente impegnati nell'anno considerato nella promozione e programmazione di opere di interesse culturale nazionale.

3. La giuria è presieduta da una personalità scelta dal Ministro del turismo e dello spettacolo tra quelle facenti parte del

Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile 1985, n. 163, ed è composta da:

a) tre personalità della cultura scelte dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

b) tre esperti designati rispettivamente dal sindacato nazionale dei critici cinematografici italiani, dal sindacato nazionale dei giornalisti cinematografici e dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica rappresentate nella Commissione nazionale per la cinematografia.

4. Non possono fare parte della giuria i componenti della giuria per l'assegnazione dei premi alla ricerca creativa, nè i componenti a qualunque titolo di altre commissioni previste dalla presente legge.

5. L'importo dei premi di cui al comma 2 e le relative modalità di erogazione sono determinati, ogni due anni, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

6. L'importo di ciascun premio di cui al comma 2, lettera a), è ripartito secondo le percentuali indicate dalla giuria tra il produttore, il regista, il soggettoista, lo sceneggiatore, il direttore della fotografia, l'autore della musica, il direttore del montaggio, lo scenografo, il costumista e gli attori, anche non protagonisti, che abbiano recitato in lingua italiana, sia in sede di ripresa sonora diretta sia in sede di postsincronizzazione. In ogni caso, al produttore non può essere attribuito meno del 60 per cento dell'ammontare complessivo del premio.

7. Il premio è assegnato, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su conforme parere della giuria, entro il primo trimestre di ogni anno con riferimento alle opere dell'anno precedente destinate prioritariamente al mercato cinematografico, su istanza delle imprese produttrici nazionali interessate.

8. La liquidazione della quota di premio di competenza del produttore è subordinata

al deposito presso la Cineteca nazionale di una copia positiva e di un controtipo negativo dell'opera filmica premiata.

9. All'onere relativo alla concessione dei premi di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo di incentivazione di cui all'articolo 13.

Art. 21.

(Premi alla ricerca creativa)

1. Al fine di promuovere la ricerca creativa con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi a valere sul Fondo di incentivazione di cui all'articolo 13, a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.

2. Il numero e l'importo dei premi nonché il termine e le modalità di presentazione delle domande sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

3. La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene effettuata da una commissione presieduta da una personalità scelta dal Ministro del turismo e dello spettacolo tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e composta da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) tre esperti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo tra personalità rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica;
- c) tre autori, due produttori, un distributore e tre critici cinematografici nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria;
- d) tre esperti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sulla base di terne proposte dall'Ente autonomo gestione cinema.

4. Non possono fare parte della giuria i componenti della Commissione nazionale per la cinematografia e i componenti della giuria per l'assegnazione dei premi nazionali per il cinema.

5. Le funzioni di preselezione sono svolte da tre sottocommissioni formate da un rappresentante per ciascuna delle componenti di cui alle lettere *b)* e *d)* del comma 3 e da un rappresentante per ciascuna delle componenti indicate nella lettera *c)* del medesimo comma 3. Ciascuna delle sottocommissioni non può proporre un numero di sceneggiature superiore a quello fissato dal decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di cui al comma 2.

6. I premi vengono assegnati annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo su conforme parere della giuria.

7. Una copia delle sceneggiature preselezionate viene trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo al Centro sperimentale di cinematografia che provvede alla sua conservazione e può utilizzarla a fini di studio.

TITOLO IV

CENTRO SPERIMENTALE PER LA CINEMATOGRAFIA

Art. 22.

(Natura e finalità del Centro sperimentale per la cinematografia)

1. Il Centro sperimentale per la cinematografia istituito con la legge 24 marzo 1942, n. 419, è un ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, ed ha come finalità:

a) lo sviluppo dell'arte cinematografica e audiovisiva attraverso la formazione di quadri professionali, corsi e altre iniziative con caratteristiche e durata stabilite dal consiglio di amministrazione, ed un'attività di ricerca e di sperimentazione;

b) lo studio e la diffusione della cultura cinematografica, della storia e della teoria del cinema;

c) la gestione della Cineteca nazionale.

2. Il Centro sperimentale per la cinematografia è dotato di autonomia statutaria. Nello statuto sono determinate le competenze degli organi, l'organizzazione dell'ente e le modalità di copertura, anche a mezzo di contratti professionali di diritto privato, dei posti dei responsabili dei settori principali di attività dell'ente. Lo statuto dell'ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

3. Sono organi del Centro sperimentale per la cinematografia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

4. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente. Al presidente spetta una indennità annua di carica, la cui misura è determinata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a) il presidente;
- b) quattro esperti;
- c) un rappresentante dell'Ente autonomo gestione cinema;
- d) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana.

6. Gli esperti di cui al comma 5, lettera b), sono scelti tra personalità di particolare competenza nel campo cinematografico ed audio-visivo fra gli autori, i produttori, i

critici e i tecnici, e sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione nazionale per la cinematografia. Il vicepresidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il collegio dei revisori dei conti è composto e disciplinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1942, n. 419, e successive modificazioni.

8. Il direttore generale del Centro sperimentale per la cinematografia è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione; il relativo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. La delibera di nomina, che fissa anche il trattamento economico del direttore generale, è approvata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. Il direttore generale:

a) cura l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi, dei dipartimenti, degli uffici e dei servizi dell'ente;

b) dirige il personale dell'ente;

c) svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.

9. La gestione finanziaria del Centro sperimentale per la cinematografia si svolge in base al bilancio di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce ed approvato dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono formulati secondo le norme di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato, entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento amministrativo e contabile del Centro, deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento dovrà tener conto delle peculiari esigenze dell'ente, anche in deroga alle disposizioni di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

10. I contratti stipulati dal Centro nell'esercizio della propria attività istituzionale sono disciplinati dalle norme del codice civile; per particolari esigenze dell'ente possono essere assunti esperti con contratto a termine di diritto privato con deliberazione del consiglio di amministrazione che fissa anche il relativo trattamento economico; in tal caso le relative deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

11. Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione sull'attività svolta ed è trasmesso al Ministro del turismo e dello spettacolo, che lo approva di concerto con il Ministro del tesoro.

12. La Cineteca nazionale, istituita come dipartimento del Centro sperimentale per la cinematografia:

a) procede alla raccolta, al restauro ed alla conservazione del più vasto numero di opere della cinematografia nazionale e mondiale, provvedendo, ove necessario, alla loro conservazione e duplicazione e alla riconversione su altro supporto tecnico delle opere raccolte;

b) provvede alle iniziative necessarie alla conoscenza e diffusione del materiale raccolto anche mediante l'istituzione e la gestione di un apposito sistema informativo esteso alle cineteche pubbliche e private;

c) svolge funzioni di conservazione delle opere filmiche iscritte nel Pubblico registro per la cinematografia di cui all'articolo 23;

d) svolge attività di studio e ricerca, anche in collaborazione con organismi ed enti, pubblici e privati, italiani e stranieri.

13. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 12 le cineteche pubbliche e private

che godano di un contributo pubblico sono tenute a comunicare alla Cineteca nazionale i dati relativi al materiale filmico in proprio possesso.

14. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, determina la quota annua del Fondo di incentivazione di cui all'articolo 13 da assegnare al Centro sperimentale per la cinematografia, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per la realizzazione, sulla base di apposito programma, di opere di carattere sperimentale da parte di allievi del Centro, nonchè per l'attività della Cineteca nazionale.

TITOLO V

TUTELA DELL'OPERA CINEMATOGRAFICA

Art. 23.

(Pubblico registro per la cinematografia)

1. È istituito il Pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche.

2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel Pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla presente legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilità ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonchè di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.

3. All'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente deve produrre l'attestazione del Ministro del turismo e dello spettacolo relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica. Ad

ultimazione del film il richiedente deve altresì presentare la dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica. Nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal Fondo di garanzia, in luogo della copia positiva il deposito deve avere ad oggetto un controtipo negativo dell'opera. La mancata presentazione della dichiarazione comprovante l'avvenuto deposito della copia del film rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro delle finanze, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che preveda:

a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un protocollo generale;

b) le modalità di trascrizione e conservazione degli atti;

c) le modalità per il rilascio delle certificazioni attinenti alle iscrizioni e alle trascrizioni effettuate;

d) le disposizioni transitorie connesse con la soppressione del pubblico registro cinematografico di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, e successive modificazioni.

5. Le tariffe relative alle operazioni di cui al presente articolo sono fissate con decreto del Ministro delle finanze e sono annualmente aggiornate secondo l'indice generale dei prezzi al consumo stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

6. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione e l'importazione di opere filmiche.

Art. 24.

(Tutela economica del diritto di autore)

1. L'accesso al Fondo di garanzia da parte delle imprese produttrici è subordinato alla

presentazione alla SIAE di appositi atti di cessione, trascritti nel Pubblico registro per la cinematografia, a favore degli autori italiani dell'opera, come individuati dalla vigente legislazione in materia, della quota dei proventi di loro spettanza per lo sfruttamento economico dell'opera stessa.

TITOLO VI

AGEVOLAZIONI FISCALI, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25.

(Agevolazioni fiscali)

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico delle opere filmiche previste dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi di cui alla presente legge, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonchè quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli cinematografici e delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 2, comma 10.

2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi della presente legge e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonchè alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni previste dal comma 1, nonchè quelle previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito dalla legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni. Per le cambiali rilasciate per le operazioni di credito sopra indicate si applica la tassa di bollo nella misura fissa dello 0.10 per mille,

indipendentemente dalla scadenza e dalla durata delle operazioni medesime. Tale agevolazione è estesa alle cambiali di noleggio costituite in pegno dalle società di distribuzione presso la Sezione per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, o altro istituto di credito autorizzato, a fronte dei finanziamenti concessi.

3. L'importazione anche temporanea di film di qualunque metraggio classificati *d'essai*, o destinati alla Cineteca nazionale, o all'utilizzazione da parte dei circoli cinematografici o delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 2, comma 10, è esente dal pagamento dei diritti doganali.

4. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'abbuono d'imposta di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, e successive modificazioni e integrazioni, è concesso, nei limiti del 25 per cento, agli esercenti che, nell'arco di ogni semestre dell'anno, con eccezione dei mesi di luglio ed agosto, destinino complessivamente almeno il 15 per cento delle giornate di proiezione nelle sale di cui sono titolari, ai film di produzione nazionale ed a quelli assistiti dal Fondo di garanzia. Anche nel caso in cui non si raggiunga la quota del 15 per cento, l'abbuono è comunque concesso nella misura del 95 per cento con riferimento ai soli film assistiti dal Fondo di garanzia. L'abbuono è aumentato al 50 per cento per i film di produzione nazionale nel caso in cui venga superata la quota del 15 per cento delle giornate di proiezione. Nel caso di sale con più schermi la percentuale del 15 per cento delle giornate di proiezione è calcolata su ciascuno schermo.

5. Per gli esercenti dei cinema *d'essai* e delle comunità ecclesiali l'abbuono di cui al comma 4 è elevato al 90 per cento.

6. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti da eventuali vendite di biglietti non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli cinematografici e delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 2, comma 10.

7. L'aliquota IVA per il noleggio di film o di altro materiale audiovisivo, per l'acqui-

sto di beni e materiali di consumo e di attrezzature effettuati dai circoli cinematografici e dalle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 2, comma 10, nonché le prestazioni di servizi svolte a favore dei medesimi soggetti, è fissata al 2 per cento.

8. Le agevolazioni fiscali previste dalla presente legge decadono qualora il beneficiario non rispetti le condizioni alle quali la concessione del beneficio è subordinata.

9. Alle minori entrate determinate dal presente articolo, valutate in lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo unico per lo spettacolo determinata ai sensi dell'articolo 9, comma 1.

Art. 26.

(Programmazione obbligatoria televisiva di opere filmiche)

1. Le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle televisioni solo dopo che siano decorsi 21 mesi dalla prima uscita del film in sala. Tale periodo è ridotto a 9 mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante videocassette.

2. L'obbligo previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, deve essere di norma assolto mediante la trasmissione di film di interesse culturale nazionale da effettuare in prima fascia oraria serale salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, della stessa legge. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per «film cinematografici» si intendono i film o le opere filmiche come identificate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge; per «opere di origine italiana» si intendono i film e le opere filmiche di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 2.

3. Per lo sfruttamento delle opere filmiche a mezzo di televisioni decodificate il periodo di cui al comma 1 è fissato in 15 mesi. Le società, titolari di concessioni nazionali, che gestiscono sistemi di televi-

sione decodificata a prevalente contenuto cinematografico, sono tenute all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 15, comma 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonchè a reinvestire nella produzione di opere filmiche nazionali una quota del fatturato annuo di cui almeno il 50 per cento realizzato da produttori indipendenti dalle televisioni stesse, certificato da una società di revisione, da stabilire con decreto interministeriale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il reinvestimento deve avvenire entro i due esercizi finanziari successivi a quello cui si riferisce il bilancio. Le opere filmiche così prodotte possono accedere ai mutui previsti dalla presente legge, con esclusione del Fondo di garanzia, e non concorrono a formare la quota di cui all'articolo 15, comma 5. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile il reinvestimento nella produzione, la società è tenuta a versare l'importo corrispondente al Fondo per il credito agevolato sugli investimenti.

4. Eventuali deroghe ai termini previsti dai commi 1 e 3 possono essere concesse, a richiesta dei titolari dei diritti, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, previo accordo stipulato tra le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate e i rappresentanti delle imprese audiovisive.

5. È abrogato il comma 4 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 27.

(Norme sulle operazioni di concentrazione)

1. Valgono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge debbono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere, anche in una sola delle 12 città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e

Ancona), una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.

2. Sono equiparati alle operazioni di concentrazione e danno luogo alle comunicazioni di cui al comma 1, i contratti e gli accordi di distribuzione, nonché quelli di programmazione delle sale.

3. Le funzioni attribuite dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'Autorità sono esercitate, ai fini della presente legge, dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

4. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, nominato ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 34, comma 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dura in carica un quinquennio.

Art. 28.

(Revoca e decadenza dai benefici)

1. L'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge è sospesa nel caso in cui il beneficiario sia sottoposto a procedimento penale o a sanzione amministrativa per reati commessi in relazione all'opera filmica oggetto dei benefici. Le agevolazioni stesse sono revocate qualora il procedimento si concluda con sentenza di condanna penale definitiva. I benefici sono altresì revocati per violazione delle norme previste dalla presente legge.

2. I benefici di cui alla presente legge decadono qualora l'opera filmica non ottenga l'autorizzazione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, come modificata dall'articolo 29 della presente legge.

3. Nel caso di revoca o di decadenza dai benefici concessi ai sensi della presente legge, il beneficiario è tenuto a restituire gli importi percepiti maggiorati degli interessi legali decorrenti dal giorno dell'avvenuta erogazione del beneficio.

4. La mancata osservanza di qualsiasi disposizione della presente legge comporta la decadenza da ogni beneficio economico e la restituzione delle somme o delle agevolazioni eventualmente già percepite.

La revoca viene disposta dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sulla base di un rapporto del Servizio ispettivo di cui all'articolo 30. Nelle more della decisione del Ministro, l'erogazione dei benefici eventualmente prevista è sospesa.

Art. 29.

*(Modifica delle norme in materia
di revisione dei film)*

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dai seguenti:

«Il riparto del lavoro tra le sezioni è demandato al Ministro del turismo e dello spettacolo. Ciascuna sezione si compone di:

a) un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di Cassazione designato dal Consiglio superiore della magistratura;

b) un esperto in psicologia dell'età evolutiva;

c) un docente in discipline concernenti la cinematografia e la comunicazione sociale;

d) un critico cinematografico;

e) un giornalista cinematografico;

f) due rappresentanti dei genitori;

g) un rappresentante delle associazioni di cultura cinematografica.

I componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) del secondo comma sono scelti su terne proposte dalle associazioni maggiormente rappresentative delle relative categorie di appartenenza. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e durano in carica due anni. Le funzioni di presidente sono demandate al magistrato; le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenente alla carriera direttiva con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione. Con le stesse modalità previste per la nomina, per ogni componente della commissione deve essere nominato un supplente. Il compenso spettante ai componenti della commissione

è determinato ogni due anni con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro».

2. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

«Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei commissari nominati».

3. All'articolo 4 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Agli atti della commissione e delle sezioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241».

4. Al quinto comma dell'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 161, le parole «20 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

5. L'articolo 14 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *(Competenza a conoscere dei reati)*. - 1. La competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale commessi con il mezzo della cinematografia appartiene al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello nel cui distretto è avvenuta la prima proiezione in pubblico dell'opera cinematografica.

2. Al giudizio si procede con rito direttissimo».

6. L'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - *(Sanzioni e sequestro)*. - 1. Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 è punito con l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di maggiore gravità o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del codice penale l'autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non inferiore a dieci giorni.

2. L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria

per i reati previsti dall'articolo 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o di cui sia stato negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorità non si sia pronunciata.

3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1».

7. Non è ammessa una nuova revisione di film già sottoposto all'esame delle commissioni di revisione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, come modificata dal presente articolo, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di inizio della possibilità di sfruttamento televisivo dell'opera filmica di cui all'articolo 26, comma 1.

Art. 30.

(Servizio ispettivo)

1. Presso la Direzione generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito il Servizio ispettivo, che si avvale delle attuali dotazioni organiche di personale.

2. Al Servizio ispettivo spettano l'accertamento ed il controllo obiettivo del rispetto dei requisiti cui sono condizionati i benefici previsti dalla presente legge, ed in particolare, per i film di interesse culturale nazionale, la corrispondenza alle condizioni in base alle quali è stato accordato il riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Qualora vengano accertate violazioni delle disposizioni della presente legge, il dirigente del Servizio le segnala al Ministro del turismo e dello spettacolo il quale, sentita la Commissione nazionale per la

cinematografia, adotta i provvedimenti conseguenti, ai sensi dell'articolo 28.

4. Il produttore, il distributore e l'esercente i quali, fuori dai termini e dalle disposizioni previsti dalla presente legge, sulla base della relazione del Servizio ispettivo, contribuiscono alla produzione ed alla diffusione delle videocassette, decadono da tutti i benefici di cui alla presente legge, non possono accedervi, per altre opere, prima di cinque anni e sono inoltre sottoposti a sanzione nella misura definita con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Art. 31.

(Norme di attuazione)

1. I film aventi i requisiti di cui all'articolo 2, la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

2. I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, godono, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, dei suddetti benefici secondo le modalità prescritte dalla medesima legge.

3. I comitati e le commissioni previsti dagli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, rimangono in carica anche dopo l'entrata in vigore della presente legge fino al compimento dei rispettivi adempimenti.

4. Con decreti del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione della legge stessa. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, nell'emanare le suddette norme di attuazione, tiene conto dell'esigenza di assicurare un coordinamento dell'attività promozionale all'estero con la parallela attività svolta dal Ministero del commercio

con l'estero. I decreti ministeriali ed interministeriali aventi contenuto regolamentare sono adottati con le procedure di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Nel termine indicato nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, può con propri decreti modificare i criteri e le modalità fissati nelle norme di attuazione in precedenza emanate, per adeguarli a esigenze manifestatesi nel corso del triennio e purchè le modifiche non contrastino con i principi della presente legge.

6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo comunica al Parlamento, nella relazione di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le modifiche di cui al comma 5 e le esigenze che le hanno determinate.

7. Ai fini degli interventi finanziari in favore delle opere filmiche di cui all'articolo 2 della presente legge, le imprese dei Paesi della Comunità economica europea che abbiano sede in Italia ed i cittadini comunitari sono equiparati alle imprese ed ai cittadini italiani in condizioni di reciprocità; ai fini dell'erogazione alle imprese dei benefici economici previsti dalla presente legge si applicano gli articoli 10, 10-bis e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Le opere filmiche ammesse ai benefici della presente legge devono recare, nei titoli di testa, l'indicazione che l'opera è stata realizzata o distribuita con l'intervento del Ministero del turismo e dello spettacolo, nonchè l'indicazione dell'eventuale riconoscimento di film di interesse culturale nazionale.

9. Le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali sui reinvestimenti nel settore cinematografico previste dagli articoli 7, 9, 10 e dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1985, n. 163, sono prorogate fino al 31 dicembre 1994.

10. Per i film assistiti dal Fondo di garanzia, all'impresa nazionale produttrice del film che rinunci alla garanzia è conces-

so, su richiesta della stessa, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della SIAE. Il contributo è prioritariamente finalizzato all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica, qualora i proventi della stessa non siano stati sufficienti ad ammortizzare i mutui, nonchè al reinvestimento, accertato da una società di certificazione, nella produzione di nuovi film di interesse culturale nazionale; in caso di mancato reinvestimento entro i due anni successivi alla data di erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire la parte di contributo destinata al reinvestimento maggiorata degli interessi legali. L'importo del contributo reinvestito non è computato nel costo del film ai fini degli interventi creditizi previsti dalla presente legge.

11. All'articolo 1, sedicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, le parole «almeno il 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 25 per cento».

12. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 32.

(Disposizioni finanziarie)

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo della quota del Fondo unico dello spettacolo riservata alle attività cinematografiche per lo stesso anno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 33.

(Entrata in vigore)

1. Gli effetti economici e normativi previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello

della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nel periodo che intercorre fra la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e il successivo 1° gennaio, il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a costituire la Commissione nazionale per la cinematografia ai sensi dell'articolo 7 e ad avviare e concludere le procedure per l'emanazione dei decreti, dei regolamenti e delle circolari di attuazione della presente legge.

3. Il periodo intermedio indicato nel comma 2 non viene calcolato ai fini della durata in carica della Commissione nazionale per la cinematografia, che conseguentemente scadrà il 31 dicembre del terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 1.